

ALLEGATO N. 1

**DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E VALUTAZIONE DEL
RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI
EDIFICI DELLA SEDE ISPRA DI OZZANO**

DELL'EMILIA (BO)

(Art 7 comma 6 DM 37/08)

(Art. 84, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

DISCIPLINARE TECNICO

1 - Premessa

L'ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è stato istituito a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", dalla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM.

Nella fattispecie, la sede del soppresso INFS, si sviluppa all'interno di un'area dove trovano dislocazione diverse unità immobiliari destinate alle attività istituzionali, sia adibite alla ricerca, attraverso l'utilizzo di locali adibiti a laboratori, sia amministrative e di supporto logistico.

Nel corso degli anni gli edifici sono stati oggetto di numerosi interventi di ristrutturazione o di nuove installazioni avvenute in tempi e con modalità diversificate, che hanno apportato sostanziali modifiche agli impianti tecnologici primari come quello elettrico, di condizionamento e trattamento aria, idraulico etc.



2- Situazione attuale

Le diverse gestioni pregresse ed il passaggio dall'ex INFS all'ISPRA, con la conseguente riorganizzazione logistica e gestionale, ha comportato la perdita di parte della documentazione necessaria all'identificazione e alla certificazione dell'impiantistica della sede.

In dettaglio si pone l'attenzione sulla struttura dell'impianto elettrico che alimenta l'intero comprensorio, composto da una cabina elettrica di trasformazione con tensione d'ingresso di 20KV, poi trasformata al valore di utilizzo di 380V. Dalla cabina di trasformazione si diramano, con il controllo di apparati di sezionamento magneto-termici inseriti in quadri di BT, le linee a servizio delle utenze nei diversi edifici. Ogni edificio, a sua volta, si compone di linee dedicate per

piano e per locale, controllate da un quadro elettrico generale e da sotto quadri con funzioni di sezionamento e controllo capillare delle linee secondarie fino agli utilizzatori.

I documenti e le certificazioni che ne dovrebbero attestare la struttura e le caratteristiche tecniche trovano riscontro normativo, nel periodo di riferimento risalente l'installazione, nella legge 46/90 regolamentata dal DPR 447/91 e successivamente nell'entrata in vigore del DM 37/08.

Inoltre, considerate le diverse evoluzioni della normativa vigente in materia, si ritiene necessario procedere, per ogni edificio, ad una valutazione del rischio da scariche atmosferiche al fine di verificare se gli stessi risultano autoprotetti, protetti, ovvero non protetti e, in ragione dell'esito, determinare le eventuali azioni correttive.

3 – Azioni da intraprendere

3.1 Dichiarazione di rispondenza

Con il DM 37/08 è stata introdotta la Dichiarazione di Rispondenza quale documento sostitutivo della dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90. Lo scopo è stato quello di sanare, dal punto di vista documentale, gli impianti sprovvisti di conformità tra la data dell'entrata in vigore del DPR 447/91 ed il 27 marzo 2008 (entrata in vigore del DM 37/08).

La Di.Ri dovrà essere riferita alla regola dell'arte vigente all'epoca di esecuzione dell'impianto in esame, considerando altresì eventuali norme che hanno imposto successivamente un adeguamento, rendendolo obbligatorio tenendo comunque conto che in generale la regola dell'arte più recente è da considerarsi con grado di sicurezza equivalente o superiore rispetto alla precedente.

Le attività richieste possono essere distinte in quattro fase non disgiunte che vengono di seguito maggiormente dettagliate:

Fase 1 - Rilievo dell'impianto e restituzione grafica

L'attività deve comprendere:

- analisi della documentazione esistente;
- redazione di schemi unifilari dei quadri elettrici;
- redazione della planimetria dell'impianto con indicati i dispositivi terminali;
- documentazione fotografica volta a rappresentare lo stato dell'impianto; (Tale documentazione può essere integrata con progetti/planimetrie già esistenti e giudicati pertinenti).

Fase 2 - Verifica dei componenti/impianto

In relazione all'anno di installazione dell'impianto, è necessario verificare e riportare nella relazione tecnica:

- corretto dimensionamento dei componenti ai fini della sicurezza e della funzionalità dell'impianto;
- corretta installazione in relazione alle modalità installative e la compatibilità con l'ambiente/i luoghi e altri impianti presenti;

- completezza dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità.

Fase 3 – Prove

L'attività deve comprendere tutte le prove volte a:

- verificare la sicurezza;
- verificare la funzionalità dell'impianto.

Fase 4 - Redazione di relazione tecnica

Relazione tecnica in cui sono riportati:

- descrizione generale dell'impianto;
- gli esiti della verifica dei componenti/impianto di cui al punto 2;
- gli esiti della verifica delle prove di cui al punto 3;
- verbali dell'attività di verifica con riportate le eventuali non conformità risolte ed indicazione degli interventi di manutenzione necessari al fine di consentire l'emissione della dichiarazione di rispondenza. L'attività da svolgere non è invasiva e può essere eseguite durante il normale decorso delle attività d'ufficio; eventuali esigenze di ispezione su pari e/o componenti in tensione potranno comportare dei brevi fuori servizio che saranno preventivamente pianificati e resi noti all'utenza.

Fase 5 –Valutazione del rischio scariche atmosferiche

La valutazione del rischio di fulminazione sarà effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

-D.Lgs.9 aprile 2008,n.81,"Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123,in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con:

-D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

-D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

-D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

-L. 18 giugno 2009, n. 69; -L. 7 luglio 2009, n. 88;

-D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

-D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

-D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

-L. 4 giugno 2010, n. 96;

-L. 13 agosto 2010, n. 136; -Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

-D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

-D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

-L. 1 ottobre 2012, n. 177;

-L. 24 dicembre 2012, n. 228;

-D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

-D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

-D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

-D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

-D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19,

e conformemente alla normativa tecnica applicabile: -CEI EN 62305-2:2013, "Protezione dei fulmini. Valutazione del rischio".

La relazione tecnica finale per ogni edificio dovrà riportare l'esito di:

- Struttura autoprotetta;
- Struttura protetta;
- Struttura non protetta.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Valutazione economica degli interventi previsti:

L'espletamento della prestazione richiesta è stato calcolato a vacanza, computando una squadra tipo composta da un professionista (ingegnere o architetto), iscritto al relativo Albo/Ordine e una unità di personale di supporto.